



TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI

SEZIONE CIVILE

Il Giudice Delegato Dr Francesca Miconi

Nel procedimento **116/2023** - art. 67 e ss CCI -
Ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto da

DE MARTINO MARCO

Avv Gianni Scenna

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Rilevato che il ricorrente, qualificandosi consumatore , ha proposto ricorso a norma degli artt. 67 e ss CCI, prospettando una proposta ed un piano di ristrutturazione per il ripianamento della sua situazione di sovraindebitamento ;

lette le modifiche/integrazioni al Piano, con Relazione OCC integrativa, depositate il 23-10-2023 a seguito del decreto



interlocutorio di questo Giudice in data 6-10-2023 ; nonché l'ulteriore precisazione formulata con atto del 15-11-2023;

Visto il proprio decreto di apertura emesso in data 28/30.11.2023;

Letta la Relazione depositata in datadal Gestore nominato dall'OCCai sensi dell'art 70 c 6 CCI

Dato atto che, effettuate e rinnovate le comunicazioni ai creditori, nel nuovo termine decorrente dal 10.1.2024 non sono pervenute osservazioni;

esaminati gli atti,

OSSERVA

Premesso che ai fini dell'omologazione del Piano il Giudice è tenuto a verificare, ai sensi dell'art 70 CCI, l'ammissibilità giuridica e la fattibilità economica del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, risolvendo le eventuali contestazioni insorte;

rilevato che **la proposta**, come a suo tempo riformulata , prevede :

- Il pagamento al 100% del compenso all'OCC, in prededuzione, ratealmente nei primi 6 mesi;
- Il pagamento al 100% del creditore INPS – qualificato come privilegiato ex art 2753 cc – ratealmente nei successivi 38 mesi;
- Il pagamento al 100% del creditore fiscale per IRPEF , ratealmente nei successivi due mesi



- Il pagamento dei creditori chirografari IFIS e Agenzia delle Entrate (quest'ultima per oneri accessori) in misura del 28,7205%
- Il pagamento de creditore chirografario COFIDIS in misura del 20%

che il piano prevede il versamento di una rata mensile – cioè di una parte del reddito mensile del debitore – di € 507,87 per i primi sei mesi, di € 502,66 per i successivi 40 mesi e di € 403,20 per gli ultimi 14 mesi – per un arco di tempo totale di 60 mesi , o 5 anni - destinate , in ordine temporale, al pagamento delle prededuzioni (compenso OCC), dei due crediti privilegiati in ordine di grado (INPS , ora in riscossione presso Agenzia delle Entrate; Fisco per IRPEF) ed infine al pagamento percentuale dei creditori chirografari;

ribadita la ammissibilità giuridica del piano e **ritenuta la sua fattibilità** , cioè la sostenibilità della rata mensile prevista nel piano, in relazione alle risorse reddituali del sovraindebitato , come attestato anche dal Gestore della crisi nella sua relazione del 24-10-2023;

ritenuto pertanto che ricorrano tutte le condizioni per la omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto da DE MARTINO MARCO

PQM

Visto l'art 70 CCI



OMOLOGA

Il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto da **DE MARTINO MARCO , cf DMRMRC86C01C129A,**

DISPONE

Che la presente sentenza di omologa sia comunicata ai creditori e pubblicata entro 48 ore a norma dell'art 70 c 1 CCI mediante pubblicazione nella apposita area del sito web del Tribunale o del Ministero della Giustizia e che ne sia data comunicazione a tutti i creditori entro 30 giorni agli indirizzi pec comunicati a cura dell'OCC;

che la pubblicazione sul sito web resti visibile fino al termine della fase esecutiva;

AVVERTE

I creditori che la presente sentenza è impugnabile a norma dell'art 51 CCI

AVVERTE

Il debitore che è tenuto a compiere ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato, attenendosi a quanto previsto nell'art 71 per eventuali cessioni o vendite previste nel piano;

AVVERTE

Il Gestore dell'OCC che dovrà vigilare sull' esatto adempimento del piano ; risolvere eventuali difficoltà sottoponendole al Giudice se necessario e ponendo in essere ogni attività necessaria



per la esecuzione del piano, ivi compresa la apertura di un conto dedicato alla procedura su cui far confluire le somme previste dal piano;

relazionare per iscritto al Giudice sullo stato di esecuzione ogni sei mesi a decorrere dalla data della presente sentenza ;

AVVERTE

Che ai sensi dell'art 72 CCI l'omologa potrà essere revocata d'ufficio o su istanza di un creditore, del PM o di qualsiasi altro interessato, in contraddittorio con il debitore, qualora sia stato dolosamente o con colpa grave aumentato o diminuito il passivo, ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo, ovvero dolosamente simulate attività inesistenti o se risultino commessi altri atti diretti a frodare le ragioni dei creditori;

che si procederà allo stesso modo in caso di inadempimento degli obblighi previsti nel piano o qualora il piano diventi inattuabile e non sia POSSIBILE MODIFICARLO.

DICHIARA

Chiusa la procedura.

Così deciso in Rimini , il 10-2-2024

Il Giudice

Dr. Francesca Miconi

